

## **Policy Whistleblowing**

\*\*\*

| Versione | Data       | Approvata da        | Modifiche apportate                                                                       |
|----------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0      | 14/12/2023 | Consiglio Direttivo |                                                                                           |
| 2.0      | 21/07/2026 | Consiglio Direttivo | Recepimento D. Lgs. 211/2025 e LG ANAC approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025 |

## Indice

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Scopo e finalità.....                                                                                          | 3  |
| 2. Riferimenti normativi e documentali .....                                                                      | 3  |
| 3. Diffusione e formazione.....                                                                                   | 4  |
| 4. Segnalante, altri soggetti collegati e ambito di estensione delle tutele .....                                 | 4  |
| 5. Oggetto della Segnalazione.....                                                                                | 5  |
| 5.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati .....                                                   | 6  |
| 5.2 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalati.....                                                | 6  |
| 5.3 Segnalazioni non rilevanti .....                                                                              | 7  |
| 6. Contenuto della segnalazione .....                                                                             | 7  |
| 7. Gestore esterno del canale di segnalazione interna dell'Associazione .....                                     | 8  |
| 8. Il canale di segnalazione interna .....                                                                        | 8  |
| 9. La gestione della Segnalazione interna.....                                                                    | 9  |
| 10. La tutela della riservatezza del Segnalante, delle persone segnalate o coinvolte e di altri<br>soggetti ..... | 10 |
| 11. Trattamento dei dati personali Segnalante.....                                                                | 11 |
| 12. Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante .....                                    | 11 |
| 13. Responsabilità del Segnalante .....                                                                           | 12 |
| 14. Tracciabilità e archiviazione .....                                                                           | 12 |

## 1. Scopo e finalità

AODV<sup>231</sup> (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, di seguito anche l’**“Associazione”**) si è dotata del sistema di *“Whistleblowing”* (di seguito anche **“Segnalazioni”**) previsto dal D.Lgs. 24/2023 con il quale l’Italia ha dato *“Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*. Il D.Lgs. 24/2023, nel solco della Direttiva europea, persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa, nonché la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell’UE di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell’art. 12, co. 1-bis, del D. Lgs. 286/1998.

L’Associazione si era già dotata di un sistema di segnalazioni, disciplinato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, in conformità a quanto disposto dalla L. 179/2017, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Il sistema di *whistleblowing* è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati dall’Associazione.

La presente *Policy*, pertanto, nel disciplinare il sistema di gestione delle Segnalazioni conforme ai sopra citati atti normativi, persegue lo scopo di diffondere una cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza all’interno dell’Associazione e nei rapporti con la stessa.

## 2. Riferimenti normativi e documentali

- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante *“La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione”*;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo *“Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- D.Lgs. 231/2001, recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica”*;
- Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, emanate da Confindustria ed aggiornate a giugno 2021;
- D.Lgs. 24/2023, *“Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- D.Lgs. 211/2025, recante *“Attuazione della Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”*;

- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n° 311 del 12 luglio 2023;
- Guida operativa per gli enti privati destinatari della nuova disciplina “*whistleblowing*”, redatta da Confindustria e approvata a ottobre 2023;
- Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Codice Etico.

### 3. Diffusione e formazione

La **diffusione** della *Policy* avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa attraverso una pluralità di mezzi, inclusi, ad esempio, gli spazi di affissione sui luoghi di lavoro o la pubblicazione sul proprio sito *internet* in una sezione dedicata.

L'Associazione, inoltre, intraprende periodicamente iniziative di **comunicazione** e **formazione** del personale sulla *Policy*, anche tramite attività di promozione culturale sulla disciplina del *whistleblowing* e sull'utilizzo dei canali di segnalazione.

La *Policy* e le sue modifiche sostanziali sono adottate dalla Associazione previa comunicazione alle rappresentanze o alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015.

### 4. Segnalante, altri soggetti collegati e ambito di estensione delle tutele

È inteso come **Segnalante** la persona fisica che effettua la segnalazione (si *vd. infra*) circa violazioni di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore dell'Associazione (ex art. 2, co. 1, lett. g) e lett. i) D.Lgs. 24/2023).

In particolare:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, fornitori;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto);
- gli associati ad AODV<sup>231</sup>.

Le tutele a favore del **Segnalante** (cd. “*misure di protezione*”) previste dal D. Lgs. 24/2023, si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);

- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

Come previsto dall'art. 3, co. 4, D.Lgs. 24/2023, la tutela del Segnalante è garantita anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## 5. **Oggetto della Segnalazione**

Formano **oggetto di Segnalazione**:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico dell'Associazione e più in generale delle procedure interne attuative del suddetto Modello;
- violazioni delle misure restrittive dell'UE di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell'art. 12, co. 1-bis, del D. Lgs. 286/1998.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e più in generale di collaborazione con l'Associazione e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'incarico rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento dello stesso, seppure in modo casuale.

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Inoltre, il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle strutture associative di competenza.

Il Gestore esterno in qualità di soggetto designato alla ricezione e all'esame delle segnalazioni – come meglio specificato al paragrafo 7 – valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata.

Qualora lo richieda, il segnalato è sentito dal Gestore esterno anche mediante la acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati dagli Organi associativi competenti, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Associazione.

### **5.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati**

Con l'intento di facilitare il Segnalante nell'identificazione dei **fatti che possono essere oggetto di Segnalazione**, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco di condotte/comportamenti rilevanti:

- ✓ violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dall'Associazione;
- ✓ dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (e.g. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- ✓ promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, enti di certificazione o *sponsor* o altri soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti di collaborazione;
- ✓ accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- ✓ accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, *sponsor* (e.g. emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi etc.);
- ✓ falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- ✓ irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del rendiconto dell'Associazione;
- ✓ falsificazione di note spese (e.g. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- ✓ furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti all'Associazione;
- ✓ rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- ✓ frodi informatiche;
- ✓ molestie.

### **5.2 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalati**

Il Sistema di *Whistleblowing* non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale dei soggetti coinvolti o per diffondere con dolo o colpa grave accuse infondate.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **è vietato**:

- ✓ il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- ✓ l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniöse;
- ✓ l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato ecc.;
- ✓ l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato;
- ✓ altro non previsto dalla normativa.

### 5.3 Segnalazioni non rilevanti

Le Segnalazioni devono essere pertinenti al campo di applicazione della presente *Policy*.

In particolare, sono ritenute **non rilevanti** Segnalazioni che:

- ✓ si riferiscono a persone o a società che non fanno parte del campo di applicazione definito dalla presente *Policy*;
- ✓ si riferiscono a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi della presente *Policy*;
- ✓ attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata del Soggetto Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa/professionale svolta all'interno dell'Associazione o nei rapporti con la stessa;
- ✓ hanno ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- ✓ risultano incomplete e/o non circostanziate e verificabili secondo quanto previsto al successivo paragrafo
- ✓ altro non previsto dalla normativa.

## 6. Contenuto della segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni.

Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.

In particolare, **la Segnalazione deve contenere**, quantomeno:

- ✓ le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima (si vd. *infra*);
- ✓ la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;

- ✓ la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- ✓ il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- ✓ idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ✓ ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

La Segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interloquire con il Segnalante, nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni *whistleblowing*. Il Segnalante anonimo, qualora successivamente identificato, può, quindi, invocare le misure di protezione previste in materia di *whistleblowing*, nel caso in cui ritenga di essere stato oggetto di ritorsioni o discriminazioni a motivo della segnalazione. Si ricorda che è sempre garantita la riservatezza dei dati del Segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

## 7. Gestore esterno del canale di segnalazione interna dell'Associazione

Nell'ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l'integrità dell'Associazione e tutelare il Segnalante, il **Gestore** è un **soggetto esterno** all'organizzazione dell'Associazione. Nell'ambito dell'organizzazione del Gestore, è individuato il professionista specificamente incaricato (di seguito indicato come "Gestore esterno").

Il Gestore esterno è dotato di specifica formazione e garantisce il requisito dell'autonomia (ex art. 4, D.Lgs. 24/2023).

Il Gestore assicura la gestione di tutte le Segnalazioni, anche in caso di **assenza temporanea** del professionista incaricato, attraverso la sostituzione provvisoria dello stesso con altra figura professionale adeguata e formata.

Per quanto riguarda la **gestione dei conflitti di interessi**, ossia l'ipotesi in cui la Segnalazione riguardi il Gestore esterno, la piattaforma assicura la possibilità per il Segnalante di inviare la Segnalazione direttamente al "**canale alternativo**" (vds. *infra*).

In ogni caso, in occasione della ricezione delle Segnalazioni, il Gestore effettua una valutazione preliminare circa la sussistenza di eventuali **conflitti di interessi** e, nel caso, adotta le seguenti decisioni:

- ✓ astensione da ogni attività di gestione della Segnalazione;
- ✓ inoltro della Segnalazione al soggetto preposto alla gestione del "**canale alternativo**" (vds. *infra*).

## 8. Il canale di segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire secondo il **canale di segnalazione interna** di seguito riportato, che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione la protezione dei dati personali e la sicurezza delle comunicazioni. Non è consentito l'accesso al canale di segnalazione interna al personale non autorizzato.



L'*iter* di seguito descritto verrà seguito anche nel caso in cui, per errore, il Segnalante effettui una Segnalazione a un soggetto incompetente ovvero a una pluralità di soggetti, nel caso in cui si evinca che il Segnalante volesse effettuare una Segnalazione di *whistleblowing* e godere della tutela della riservatezza dell'identità e delle altre misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023. Nei casi sopra descritti, i soggetti non competenti che ricevono, per errore del Segnalante, una Segnalazione di *whistleblowing*, avvisano tempestivamente il Segnalante e inoltrano, entro sette giorni dal suo ricevimento, la Segnalazione al Gestore esterno.

➤ **MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA SCRITTA**

L'Associazione si è dotata di una **piattaforma informatica** idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Segnalante, del Segnalato e degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:

**wb.aodv231.it**

➤ **MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA ORALE**

È prevista altresì la possibilità di poter segnalare in forma orale:

**mediante un sistema di messaggistica vocale, disponibile sulla piattaforma**

**oppure**

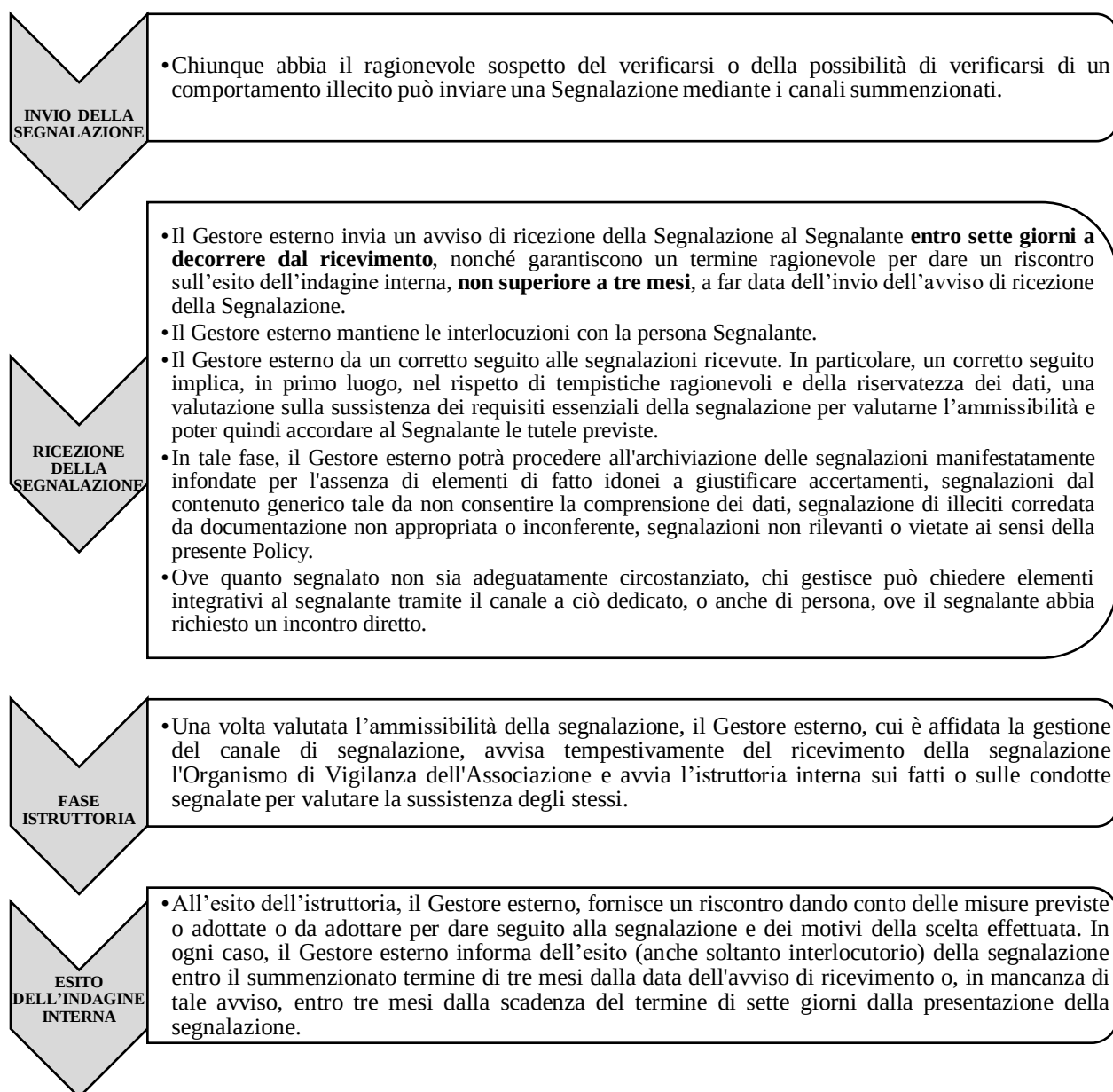
**mediante un incontro diretto, su richiesta del Segnalante, tramite la piattaforma**

Inoltre, all'interno della piattaforma è previsto un cd. "**canale alternativo**" per l'invio delle Segnalazioni che riguardino, in via diretta, il Gestore esterno e diano pertanto origine a un conflitto di interessi. In particolare, è previsto il canale "Segnalazione all'Organismo di Vigilanza".

## **9. La gestione della Segnalazione interna**

Tutte le Segnalazioni e le informazioni relative ad azioni, indagini e risoluzioni successive devono essere registrate e conservate in conformità ai requisiti di legge.

A tal fine, nel caso di Segnalazione di condotte illecite, l'*iter* prevede:



L'iter sopra descritto viene garantito anche nell'ipotesi di invio della Segnalazione attraverso il "canale alternativo", fatto salvo – in fase istruttoria, qualora il canale alternativo non sia stato attivato direttamente dal Segnalante – l'avviso tempestivo all'Organismo di Vigilanza circa la necessità di prendere in carico la Segnalazione.

## 10. La tutela della riservatezza del Segnalante, delle persone segnalate o coinvolte e di altri soggetti

In caso di Segnalazione interna o esterna, è compito del Gestore esterno garantire la **riservatezza del Segnalante** sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi di conflitto di interessi, ovvero qualora la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il D.Lgs. 24/2023, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte e di altri soggetti diversi dal Segnalante.

Come sancito dal citato Decreto, l'obbligo di riservatezza è esteso non solo al nominativo del Segnalante

e dei soggetti di cui sopra, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Associazione contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:

- ✓ vi è il consenso scritto espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- ✓ è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- ✓ l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

## **11. Trattamento dei dati personali Segnalante**

L'Associazione è titolare del trattamento ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)** e comunica una specifica informativa *privacy* al riguardo. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste al paragrafo 2 e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 51/2018. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. La gestione delle segnalazioni è svolta dall'organizzazione del Titolare tramite un Gestore esterno opportunamente designato e istruito che agisce in veste di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del *GDPR* e che ha la responsabilità di avvalersi di soggetti Autorizzati al trattamento e debitamente formati.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni senza il suo consenso espresso. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, possono essere utilizzate per le sole ragioni espressamente previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

## **12. Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante**

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora un Destinatario ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dalla presente

*Policy*, potrà informarne il Presidente dell'Associazione e/o il Collegio dei Probiviri e l'Organismo di Vigilanza, per le azioni di rispettiva competenza, anche in sede disciplinare. Nel caso in cui venga accertato che un Destinatario è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione. Le ritorsioni possono essere segnalate anche ad A.N.AC., titolare del potere sanzionatorio pubblico per la violazione dei divieti di cui al D.Lgs. 24/2023.

### **13. Responsabilità del Segnalante**

La *Policy* lascia impregiudicata la **responsabilità**, anche disciplinare, del **Segnalante** nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 24/2023, l'A.N.AC. può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente *Policy*, quali le Segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente *Policy*.

La *Policy* lascia impregiudicata la **responsabilità** penale e disciplinare del **Segnalante** nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 c.p. e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente *Policy*, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare l'Incolpato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente *Policy*.

### **14. Tracciabilità e archiviazione**

L'Associazione adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del Segnalante e ai contenuti della Segnalazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del citato Decreto.

Nel caso di Segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023; in particolare:

- quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un **incontro**, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il Segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

La presente *Policy*, redatta in conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente ed ai valori del Codice Etico, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Associazione.